

**CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE
RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A TENSIONE NOMINALE
SUPERIORE AD 1 kV**

Documento per la consultazione

17 marzo 2005

Premessa

Con deliberazione 26 marzo 2002, n. 50/02, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: servizio di connessione) fissando, in particolare, le condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione. In tale deliberazione, l'Autorità ha rimandato ad un successivo provvedimento la fissazione delle condizioni economiche del predetto servizio disponendo, a tal fine, che i gestori di rete elaborassero ed inviassero all'Autorità elementi propedeutici alla fissazione delle citate condizioni economiche.

Le note esigenze di sviluppo dell'offerta di energia elettrica nel mercato elettrico nazionale, nonché le previsioni di cui decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, rendono prioritario il completamento delle condizioni tecnico economiche del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale superiore ad 1 kV, almeno per gli impianti di produzione di energia elettrica.

Allo scopo, il presente documento, partendo dall'insieme di proposte e di considerazioni formulate dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 50/02, reca uno schema per la definizione delle predette condizioni economiche unicamente per gli impianti di produzione di energia elettrica non già ricompresi nell'ambito di applicazione del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992. Detto schema contiene, inoltre, alcuni orientamenti per l'integrazione della deliberazione n. 50/02 che costituiscono un affinamento del quadro normativo relativo alle condizioni procedurali del servizio di connessione.

Gli orientamenti relativi alle condizioni tecnico economiche del servizio di connessione alle reti con tensione nominale superiore ad 1 kV per gli impianti elettrici corrispondenti a clienti finali, così come quelli relativi alle condizioni tecnico economiche del servizio di connessione alle reti con tensione nominale inferiore ad 1 kV, saranno trattati successivamente e dovranno tenere conto del quadro normativo vigente nell'attuale periodo regolatorio, nonché dei risultati delle attività istruttorie condotte ai sensi della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 6/04.

Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il termine improrogabile del 22 aprile 2005.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Energia Elettrica
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.336
fax: 02-65565.222
e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

1. Generalità

Con deliberazione 26 marzo 2002, n. 50/02, l'Autorità ha definito, in materia di servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, le condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione ed ha rimandato ad un successivo provvedimento la fissazione delle condizioni economiche del predetto servizio.

Il servizio di connessione è stato definito dalla deliberazione n. 50/02 come il servizio erogato da ciascun gestore di rete per la realizzazione e la gestione dell'insieme degli impianti elettrici necessari a connettere il sito in cui si trova un impianto di utenza con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi e che risultano dedicati alla medesima connessione (di seguito: impianto per la connessione).

La definizione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione consiste nel fissare i corrispettivi a copertura dei costi delle infrastrutture di rete relative agli impianti per la connessione, nonché dei costi sostenuti per l'effettuazione delle analisi tecniche relative all'individuazione della soluzione tecnica per la connessione. In linea generale, tali corrispettivi dovrebbero essere determinati in modo tale da riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del servizio in economicità, garantire la non discriminazione tra gli utenti, consentire ai gestori delle reti la scelta delle migliori soluzioni tecniche disponibili ed assicurare un adeguato grado di flessibilità nello sviluppo delle reti.

2. Quadro normativo vigente

La disciplina del trattamento economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi è attualmente definita:

- a) per le utenze corrispondenti a punti di prelievo (clienti finali), con riferimento alle sole reti di distribuzione, dalle norme contenute nei provvedimenti CIP n. 949 dell'11 novembre 1961, n. 42 del 30 luglio 1986, n. 15 del 14 dicembre 1993 (Capitolo IV) e nel decreto Ministro dell'industria del 19 luglio 1996 (Capitolo I);
- b) per le utenze corrispondenti a punti di immissione (impianti di produzione) dalle norme contenute nel provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e nelle convenzioni tipo di cessione, vettoramento, scambio e produzione per conto, approvate con Decreto Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992.

Sono attualmente allo studio condizioni relative al servizio di connessione tra reti con obbligo di connessione di terzi.

La deliberazione n. 50/02:

- a) individua l'impianto per la connessione, inteso come l'insieme degli impianti necessari alla connessione alla rete di un impianto elettrico, come risultante della composizione:
 - i. dell'impianto di rete per la connessione, inteso come la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, la cui realizzazione, sebbene correlata alla richiesta di connessione, è ritenuta di interesse funzionale, anche potenziale, per il sistema elettrico;
 - ii. dell'impianto di utenza per la connessione, inteso come la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione e la cui realizzazione risulta essere funzionale unicamente all'impianto per la connessione oggetto della richiesta.

La definizione puntuale di ciascuna delle due parti di un impianto per la connessione è effettuata dal gestore della rete alla quale la richiesta di connessione si riferisce. Inoltre, il gestore di rete ha:

- la facoltà di definire le parti dell'impianto di rete per la connessione che, previa istanza del richiedente la connessione, possono essere progettate e realizzate dal medesimo

- richiedente sulla base standard tecnici e specifiche di progetto essenziali definite dal gestore di rete;
- l'obbligo di ricomprendere, previa domanda del soggetto richiedente la connessione, l'impianto di utenza per la connessione nell'ambito dell'impianto di rete per la connessione;
- b) stabilisce che il soggetto richiedente è tenuto, nei confronti di ciascun gestore di rete a cui è presentata la richiesta per la connessione:
- i. al versamento di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima;
 - ii. alla presentazione, su richiesta del gestore di rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata per cause imputabili al soggetto richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente;
 - iii. al versamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione secondo modalità e condizioni stabilite dall'Autorità;
- c) stabilisce che l'Autorità determini:
- i. gli ammontari del corrispettivo di cui alla precedente lettera b), punti i. e ii., sulla base di proposte formulate dai gestori di rete;
 - ii. le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, prevedendo specifiche condizioni per gli impianti di rete per la connessione progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione, nonché per gli impianti di utenza realizzati dai gestori di rete, tenendo conto dell'esigenza di fornire, ai soggetti che producono energia elettrica, adeguati segnali economici legati dalla presenza di congestioni sulle reti elettriche¹.

3. Analisi della documentazione trasmessa all'Autorità dai gestori di rete ai sensi della deliberazione n. 50/02

Ai sensi della deliberazione n. 50/02, i gestori di rete hanno elaborato e trasmesso all'Autorità:

- a) un rapporto contenente la stima dei costi relativi alle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete individuate da ciascun gestore di rete;
- b) una proposta per la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alle richieste;
- c) una proposta per la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione.

Con riferimento alla stima dei costi relativi alle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete individuate da ciascun gestore di rete, si è osservato che il grado di disuniformità che caratterizza i singoli gestori di rete dal punto di vista della rete gestita, della numerosità dei clienti connessi, delle caratteristiche di prelievo di detti clienti, dell'estensione territoriale e della tipologia dell'area di competenza, ha determinato, a parità di caratteristiche elettriche dell'impianto nella disponibilità del soggetto richiedente la connessione, la definizione di soluzioni per la connessione sensibilmente differenti, alle quali corrispondono costi per la connessione, per l'esercizio e per la manutenzione altrettanto differenti. In particolare, i gestori di rete hanno individuato quali fattori incidenti sui costi, in funzione delle diverse aree geografiche, le prestazioni di terzi, i materiali di fornitura, le opere di mitigazione ambientale e le servitù su aree ad alto valore commerciale ciò comportando, tra l'altro, che la valutazione dei costi per la connessione

¹ La deliberazione n. 50/02 era precedente all'avvio del dispacciamento di merito economico le cui condizioni prevedono la separazione del mercato in zone al fine della gestione delle congestioni sulla rete rilevante e la conseguente differenziazione dei prezzi zonal di vendita dell'energia elettrica. Tale modalità di gestione delle congestioni assolve l'esigenza indicata nella deliberazione n. 50/02 di fornire adeguati segnali economici legati dalla presenza di congestioni sulle reti elettriche.

possa essere effettuata in maniera precisa solo a valle dell'individuazione della specifica soluzione da adottarsi.

Con riferimento alla proposta per la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione si rileva una sostanziale omogeneità delle proposte trasmesse circa il fatto che l'ammontare della fideiussione debba coprire l'intero costo di realizzazione a carico dei medesimi gestori di rete.

4. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, l'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03), stabilisce che l'Autorità emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di detto servizio prevedendo:

- a) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
- b) le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
- c) i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
- d) le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresì, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di tale facoltà, le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
- e) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
- f) le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.

La regolazione esistente relativa all'erogazione del servizio di connessione già assorbe, in parte, quanto indicato nel decreto legislativo n. 387/03. Nella seguente tabella è riportata una sintesi di tale analisi.

Disposizione del decreto legislativo n. 387/03	Riferimenti normativi	Osservazioni
<i>Pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione</i>	Disposizione già contenuta nella deliberazione n. 50/02	
<i>Procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione</i>	Disposizioni già contenute, in parte nella deliberazione n. 50/02	Ulteriori considerazioni effettuate nel presente documento
<i>Criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete</i>		Adempimento trattato nel presente documento
<i>Regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresì, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di tale facoltà, le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione</i>	Disposizioni già contenute, in parte nella deliberazione n. 50/02	Completamento trattato nel presente documento
<i>Pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti</i>	Disposizioni già contenute, in parte nella deliberazione n. 50/02.	Completamento trattato nel presente documento.
<i>Modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete</i>		Trattato nel presente documento

5. Effetti della regolazione tariffaria delle reti elettriche

Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di connessione è utile richiamare le determinazioni dell'Autorità in campo tariffario con riferimento, in particolare, alle modalità di aggiornamento annuale della quota parte dei parametri tariffari relativi alla remunerazione del capitale investito.

In tale ambito, sia per il servizio di trasmissione che per il servizio di distribuzione, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito che prevedano, nella sostanza, una revisione annuale del livello del capitale investito riconosciuto, anche in riferimento alla dinamica degli investimenti in nuove infrastrutture di rete. Come già indicato nella Relazione tecnica della deliberazione n. 05/04, parallelamente all'aggiornamento annuale secondo il meccanismo del *price-cap* della parte delle componenti tariffarie a copertura di costi operativi e ammortamenti, l'Autorità aggiorna la quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito², tramite la revisione del capitale investito riconosciuto. Tale revisione prevede il calcolo:

- a) della rivalutazione del valore delle immobilizzazioni applicando la variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferita agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

² Trattandosi della quota parte delle componenti tariffarie non soggette a *price-cap*, su base annuale l'Autorità procede altresì a rivedere le variabili di scala in base alle quali ripartire i costi riconosciuti a copertura della remunerazione del capitale investito.

- b) degli investimenti netti effettuati nell'anno precedente dalle imprese mediante il confronto del livello degli investimenti lordi realizzati dalle imprese nell'anno precedente, con il livello degli ammortamenti implicitamente riconosciuti in tariffa.

Quindi, le modalità adottate dall'Autorità per l'aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito garantiscono la remunerazione in tariffa dei nuovi investimenti sia in reti di trasmissione³ che in reti di distribuzione con adeguamento su base annuale.

Bisogna, inoltre, ricordare che, convenzionalmente, in sede di determinazione dei costi riconosciuti destinati ad essere coperti tramite l'applicazione dei parametri tariffari, i ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi sono stati portati a riduzione dei costi operativi⁴. Pertanto, poiché l'attuale determinazione dei corrispettivi per il servizio di connessione interviene nel corso del periodo regolatorio, è necessario evitare che siano introdotte variazioni delle condizioni economiche esistenti relative ai contributi di connessione che comportino una modificazione dell'attesa di copertura dei costi operativi delle imprese.

6. Definizione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per impianti di produzione

Sviluppo delle reti elettriche indotte da una richiesta di connessione

A fronte di una richiesta di connessione, i gestori di rete potrebbero realizzare, oltre che gli impianti elettrici per la connessione alle reti, anche interventi di sviluppo delle reti elettriche esistenti.

In conseguenza di ciò si pone il problema di come allocare i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di sviluppo.

A tal riguardo, è importante osservare come eventuali sviluppi di rete entrano normalmente a far parte della rete il cui utilizzo è, di norma, condiviso da parte di diversi utenti. Inoltre, in tali casi, le leggi di funzionamento delle reti elettriche non rendono possibile una precisa identificazione della quota di utilizzo delle reti da parte di ciascun utente della rete. Ciò rende, di fatto, praticamente impossibile attribuire puntualmente i costi relazionati all'utilizzo condiviso di una rete se non in via convenzionale. Pertanto eventuali sviluppi della rete esistente che dovessero rendersi opportuni in seguito ad una richiesta di connessione, entrando a far parte dell'insieme delle strutture il cui utilizzo è condiviso, rendono, di fatto, praticamente impossibile procedere ad una allocazione puntuale dei costi sostenuti per la realizzazione di dette infrastrutture.

<i>SI. Si ritengono condivisibili le considerazioni sopra svolte?</i>

³ Le straordinarie esigenze di sviluppo e rafforzamento della capacità ed efficienza di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, connesse anche al black-out generalizzato che ha colpito il nostro Paese, hanno evidenziato l'esigenza di prevedere opportune misure destinate a sostenere gli investimenti di sviluppo della rete. È, pertanto, previsto che agli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale che saranno approvati dal Ministero delle attività produttive e portati a termine entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui i livelli tariffari si riferiscono, venga riconosciuto un rendimento più elevato (+2%) rispetto al tasso di remunerazione riconosciuto in generale al servizio di trasmissione (6,7%).

⁴ Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1 *quinquies* della legge 27 ottobre 2003, n. 290, pertanto, i contributi di allacciamento ed i diritti fissi concorrendo alla copertura dei costi operativi, devono essere aggiornati tramite l'applicazione del *price-cap*. Cfr. anche la Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04.

Realizzazione di impianti per la connessione sovradimensionati rispetto alle esigenze connesse ad una singola richiesta di connessione

Il principio richiamato nella precedente sezione riguardante gli sviluppi di rete potrebbe trovare applicazione anche qualora il gestore di rete reputasse opportuno sovradimensionare l'impianto di rete per la connessione rispetto alle esigenze che risulterebbero da una singola richiesta di connessione. In tal caso, la parte di impianto di rete per la connessione che sia utilizzato, o sia suscettibile di utilizzo, da parte di altri soggetti diversi dal soggetto richiedente la connessione, potrebbe essere classificato alla pari di uno sviluppo di rete. Infatti, è opportuno tenere in considerazione che l'erogazione del servizio di connessione ha come prodotto la definizione e la realizzazione di una soluzione per la connessione che risulta essere differenziata caso per caso. Ciò potrebbe rendere particolarmente laboriosa (se non addirittura impossibile) l'attribuzione puntuale a ciascun utente di una "quota" di impianto di rete per la connessione utilizzato da più utenti a meno di non adottare un metodo convenzionale.

Ne risulta, quindi, che l'allocazione puntuale di costi infrastrutturali risulterebbe possibile unicamente nel caso in cui si possa prefigurare un utilizzo esclusivo di parti di rete.

S2. *Si ritiene valida l'ipotesi per cui risulta essere di particolare difficoltà l'elaborazione di un criterio generale per l'attribuzione dei costi di realizzazione relativi a impianti di rete per la connessione il cui utilizzo è attribuibile a una molteplicità di soggetti?*

Alla luce di quanto predetto, i corrispettivi per il servizio di connessione potrebbero essere definiti in relazione unicamente alla parte di impianto per la connessione per cui è possibile prefigurare un utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente la connessione secondo quanto indicato nella seguente tabella.

	Uso esclusivo da parte del soggetto richiedente	Suscettibile di un uso condiviso (anche potenziale) da parte di una molteplicità di utenti della rete
Impianto di rete per la connessione	Costi coperti da corrispettivi di connessione	Sviluppo di rete
Impianto d'utenza per la connessione		n.a.

Alla luce di quanto sopra considerato e data la disuniformità dei costi riguardante le diverse soluzioni convenzionali per la connessione rilevata dalla documentazione trasmessa all'Autorità ai sensi della deliberazione n. 50/02 (cfr. §3 del presente documento) la disciplina relativa alle condizioni economiche dell'erogazione del servizio di connessione per i produttori potrebbe essere così configurata.

- i. I corrispettivi per la connessione riguardano unicamente gli impianti di rete per la connessione sottoposti ad un utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente la connessione (impianti di rete per la connessione ad uso esclusivo)⁵.

⁵ La deliberazione n. 50/02 prevede che l'impianto per la connessione possa essere costituito da una parte denominata impianto di utenza per la connessione (la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione) e da una parte denominata impianto di rete per la connessione (di competenza del gestore di rete). La previsione di cui al punto i. sottende il fatto che anche per un impianto di rete per la connessione è configurabile un utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente. D'altra parte, tale risultato potrebbe derivare anche dall'esercizio della facoltà del soggetto richiedente la connessione (prevista dalla deliberazione n. 50/02) di richiedere al gestore di rete la ricomprensione nell'impianto di rete per la connessione dell'impianto di utenza per la connessione.

- ii. La parte di impianto di rete per la connessione suscettibile di utilizzo da parte di altri soggetti terzi rispetto al richiedente la connessione, così come eventuali azioni di adeguamento (sviluppo) della rete elettrica esistente in seguito alla richiesta di connessione non rientranti nel citato criterio di univocità di individuazione dell'uso, rientrano nel novero degli sviluppi di rete.
- iii. I corrispettivi per la connessione saranno determinati dai gestori di rete sulla base dei costi preventivati per ciascuna specifica soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete e accettata dal soggetto richiedente⁶. Ai fini della trasparenza e della non discriminazione, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare, unitamente alle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f), della deliberazione n. 50/02, i costi unitari degli elementi che compongono dette soluzioni unitamente alle modalità di formazione del costo a preventivo complessivo.
- iv. Le soluzioni tecniche convenzionali e i costi unitari di cui al precedente punti iii. sono pubblicate nel sito *internet* dell'Autorità. La medesima Autorità potrà procedere a verifiche di congruità dei predetti costi.
- v. Il soggetto richiedente ha sempre la facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione avente le caratteristiche di cui al punto i.⁷. Tale realizzazione dovrà comunque avvenire sulla base di specifiche tecniche definite dal gestore di rete. Una volta realizzati, tali impianti vengono ceduti a titolo gratuito al gestore di rete fatta salva l'accettazione degli impianti da parte dello stesso gestore in esito ad opportune verifiche e collaudi (la soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete include anche l'indicazione delle condizioni e dei termini temporali per l'effettuazione delle verifiche e dei collaudi). Tali infrastrutture non vengono contabilizzate ai fini della determinazione degli ammortamenti riconosciuti e del capitale investito remunerato dal sistema tariffario. I gestori di rete tengono separata evidenza della dinamica di tali acquisizioni.

- S3. *Si ritengono condivisibili le considerazioni sopra svolte?*
- S4. *In alternativa a quanto sopra indicato, si ritiene possibile definire una modalità per l'assegnazione puntuale dei costi relativi ad un impianto di rete per la connessione (sovradimensionato) a fronte di un utilizzo condiviso (anche per effetto di utilizzi della connessione in tempi successivi)? A tal fine è possibile ipotizzare la definizione di un criterio di proporzionalità basato, ad esempio, sulla potenza richiesta per la connessione? In tal caso sarebbe ipotizzabile la soluzione per la quale:*
- *l'impianto di rete per la connessione è comunque contabilizzato ai fini della revisione del capitale su base annuale;*
 - *il gestore di rete definisce un costo unitario per la connessione (rapportato alla massima potenza che è possibile connettere all'impianto di rete per la connessione);*
 - *ciascun soggetto che si connette per il tramite dell'impianto di rete per la connessione in oggetto sostiene un corrispettivo per la connessione proporzionale alla potenza di connessione richiesta;*
 - *i ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi di connessione dovrebbero essere portati a riduzione dei costi operativi all'inizio di ciascun periodo regolatorio.*
- S5. *Con riferimento all'ultima soluzione delineata, quali altre modalità operative dovrebbero essere adottate al fine della regolazione tariffaria?*

⁶ Il versamento dei corrispettivi, può avvenire in un'unica soluzione, ovvero in maniera dilazionata nel tempo secondo le modalità e le condizioni contrattuali pubblicate dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 50/02.

⁷ Ciò rappresenta una modificazione delle condizioni procedurali di cui alla deliberazione n. 50/02.

7. Disposizioni aggiuntive in materia di procedure per l'erogazione del servizio di connessione

Con deliberazione 29 luglio 2004, n. 136/04, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Nell'ambito di tale procedimento è stato costituito un apposito gruppo di lavoro composto dalle imprese distributrici e da associazioni di categoria. Durante gli incontri tecnici di tale gruppo di lavoro, sono emerse considerazioni in merito alla necessità di precisare alcune disposizioni di cui alla deliberazione n. 50/02. In particolare, è stata rilevata la necessità di:

- a) definire un protocollo di intesa tra il Gestore della rete e le imprese distributrici al fine della gestione unitaria, da parte dell'impresa distributtrice, degli adempimenti relativi al servizio di connessione alle reti di distribuzione. A tale fine è necessario che il Gestore della rete e le imprese distributrici pervengano alla definizione di una *procedura di coordinamento al fine della connessione* che consenta, ferme restando le intestazioni di responsabilità definite nella normativa vigente, la predetta gestione unitaria. Quindi, il soggetto che richiede la connessione ad una rete di distribuzione avrà come unica interfaccia l'impresa distributtrice la quale sarà tenuta ad includere tra i vari obblighi relativi al soggetto richiedente anche quelli eventualmente definiti dal Gestore della rete dando separata evidenza dell'origine di tali obblighi. In tale contesto, l'impresa distributtrice funge unicamente da soggetto veicolatore degli obblighi definiti dal Gestore della rete. La procedura di coordinamento tra il Gestore della rete e le imprese distributrici deve essere tale da garantire, oltre che la predetta tracciabilità della definizione di obblighi, anche l'assenza di disposizioni tra loro contrastanti;
- b) accompagnare la proposta di soluzione per la connessione da un documento recante la tempistica prevista per la realizzazione degli impianti per la connessione dando separata evidenza delle diverse fasi, dei soggetti responsabili e dei fattori a cui le tempistiche delle diverse fasi risultano essere collegate. È, inoltre, necessario che, una volta accettata la proposta per la connessione, sia data evidenza di ogni singolo adempimento incidente sulla tempistica di realizzazione.

S6. *Si ritiene che le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) consentono il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione procedurale e certezza dei tempi di realizzazione degli impianti per la connessione?*

Per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive in materia di procedure per l'erogazione del servizio di connessione si ritiene opportuno che all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 50/02, sia aggiunta la seguente lettera:

“c. il rifacimento o la manutenzione straordinaria dell'impianto per la connessione o di parti dell'impianto per la connessione.”.

8. Disposizioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03

In aggiunta alle determinazioni riguardanti la definizione delle condizioni economiche per il servizio di connessione, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si riterrebbe opportuno adottare la seguente soluzione:

- a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda realizzare direttamente l'impianto di rete per la connessione, si avvale del gestore di rete e corrisponde al medesimo la differenza, qualora positiva, tra il corrispettivo per la connessione e una soglia ricavata mediante l'applicazione dei parametri riportati nella seguente tabella;
- b) nel caso in cui il soggetto richiedente intenda realizzare direttamente l'impianto di rete per la connessione, il medesimo impianto, una volta terminato sarà ceduto al gestore di rete. Per impianti di produzione connessi alla rete di trasmissione il corrispettivo di cui all'articolo 19, comma 19.1, del Testo integrato, non sarà corrisposto fino a concorrenza della soglia di cui alla precedente lettera a), mentre per impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione

(in media tensione) la predetta soglia sarà riconosciuta contestualmente al riconoscimento della componente di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato nell'arco dei dodici mesi successivi all'entrata in servizio dell'impianto (per impianti in alta tensione detto riconoscimento avverrà nel medesimo tempo con modalità stabilite dai gestori di rete in maniera trasparente e non discriminatoria);

- c) tali infrastrutture vengono contabilizzate ai fini della determinazione degli ammortamenti riconosciuti e del capitale investito remunerato dal sistema tariffario. I gestori di rete tengono separata evidenza della dinamica di tali acquisizioni e gli eventuali ricavi corrispondenti ai versamenti di cui alla precedente lettera a) rientrano, ai fini tariffari, nei ricavi derivanti dai contributi di connessione.

Parametri per la determinazione della soglia di cui alla precedente lettera a)	
Connessioni in media tensione	
<i>Plc</i> (parametro per linea in cavo)	20 k€Km (fino a un massimo di 1 km ⁸)
<i>Pla</i> (parametro per linea aerea)	10 k€Km (fino a un massimo di 1 km ⁸)
<i>Pp</i> (parametro di potenza ⁹)	10 k€MVA
Connessioni in alta tensione	
<i>Plc</i> (parametro per linea in cavo)	100 k€Km (fino a un massimo di 1 km ⁸)
<i>Pla</i> (parametro per linea aerea)	40 k€Km (fino a un massimo di 1 km ⁸)
<i>Pp</i> (parametro di potenza)	20 k€MVA

S7. *Si ritengono accettabili le previsioni sopra indicate?*

S8. *Si ritiene che il sistema di soglia introdotto per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili possa essere esteso, sebbene con valori di soglia inferiori, anche per le connessioni di impianti di produzione da fonti convenzionali (tale modalità dovrebbe essere accompagnata dalla eliminazione dell'introduzione della lettera c. all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 50/02 secondo quanto indicato nel paragrafo 7 del presente documento)? In tale caso, quali criticità e problematiche si ravvisano?*

9. Corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta di connessione

Sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati ai sensi della deliberazione n. 50/02, il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), della medesima deliberazione dovrebbe essere determinato dai gestori di rete secondo la somma di una componente fissa e di una componente variabile determinate secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Detto corrispettivo dovrebbe essere versato dai soggetti richiedenti la connessione secondo le condizioni contrattuali di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 50/02.

⁸ Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 Km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea.

⁹ Potenza per la quale è richiesta la connessione.

Corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), della deliberazione n. 50/02			
	Componente fissa	Componente variabile	
	euro	euro/kW	euro/kW
Rete di trasmissione nazionale		Per potenze fino a 10 MVA	Per la parte di potenza eccedente i 10 MVA
	20.000,00	0,70	0,20
Reti di distribuzione	euro	euro/kW	
	2.000,00	0,10	

S9. Si ravvisano elementi di criticità riguardo alla formulazione sopra esposta?

10. Garanzie finanziarie

Sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati ai sensi della deliberazione n. 50/02, l'ammontare della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), della delibera n. 50/02, dovrebbe essere posto pari al corrispettivo di connessione, al netto di eventuali importi anticipati all'atto dell'accettazione della soluzione per la connessione, ovvero successivamente versati.

S10. Si ravvisano elementi di criticità riguardo a quanto sopra indicato?